



SENT. 248/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO

Presidente relatore

Domenico GUZZI

Consigliere

Ida CONTINO

Consigliere

Luisa de PETRIS

Consigliere

Nicola RUGGIERO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio iscritto al n. **61486** del Registro di Segreteria, promosso da:- **SERO Filippo Giovanni** (c.f. SREFPP60A10B774J), nato a Cariati (CS) il

10.01.1960, ivi residente in Via Nazionale n. 67;

- **RIZZO Cataldo** (c.f. RZZCLD82C30B774Z), nato a Cariati (CS) il

30.03.1982 e ivi residente in Via G. Natale n. 45;

- **TRENTO Leonardo** (c.f. TRNLRD73M14B774Z), nato a Cariati (CS) il

14.08.1973 e ivi residente in Largo Spinelli n. 8;

- **MONTESANTO Leonardo** (c.f. MNTLRD74C08B774Q), nato a Cariati (CS)

il 8.03.1974 e ivi residente in Via S. Patrizi snc;

- **DONNICI Giuseppe** (c.f. DNNGPP61L01B774O), nato a Cariati (CS) il

01.07.1961 e ivi residente in Via Carrera n. 11;

- **CELESTE Leonardo** (c.f. CLSLRD70A12D005N), nato a Corigliano

	Calabro (CS) il 12.01.1970 e residente in Cariati, alla Via S.S. 108 ter, snc;	
	tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Celeste, in virtù di procura alle	
	liti apposta su foglio separato ed elettivamente domiciliati presso lo Studio	
	legale Celeste, in Cariati, alla Via S.S. 108 ter, snc, il quale ha dichiarato di	
	volere ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC:	
	leonardocelste@pec.it;	
	contro	
	PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del Procuratore	
	generale p.t.;	
	PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione	
	giurisdizionale per la regione Calabria, in persona del Procuratore regionale	
	p.t.;	
	per la revocazione	
	- della sentenza della Corte conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, n. 173/2023, depositata il 26 giugno 2023.	
	VISTI il ricorso per revocazione, le conclusioni della Procura generale	
	e tutti i documenti del fascicolo di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 26 settembre 2024, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore,	
	Pres. Rita Loreto, l'Avv. Domenica Claudia Puntoriero, in sostituzione	
	dell'Avv. Leonardo Celeste, per i ricorrenti e il rappresentante del	
	Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale dott.	
	Antongiulio Martina;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	2	

	1.Con decreto n. 3/2021 in data 15 aprile 2021 la Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, in	
	composizione monocratica, ha accolto il ricorso con cui la Procura	
	regionale ha chiesto l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 248,	
	comma 5, del Tuel, nei riguardi dei signori SERO Filippo Giovanni,	
	RIZZO Cataldo, TRENTO Leonardo, MONTESANTO Leonardo,	
	DONNICI Giuseppe e CELESTE Leonardo, oltre al sig. MINO' Cataldo,	
	amministratori pro tempore del Comune di Cariati, per avere concorso	
	al verificarsi del dissesto finanziario dell'Ente, aggravandone la	
	situazione economico finanziaria.	
	La Sezione territoriale in composizione monocratica, con il citato	
	decreto n. 3/2021, dopo avere accertato che i convenuti avevano	
	contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, al verificarsi	
	del dissesto finanziario, ne ha disposto la condanna, ai sensi dell'art.	
	248, comma 5, ultimo periodo, del TUEL, al pagamento delle sanzioni	
	pecuniarie quantificate nella misura massima pari a venti volte la	
	retribuzione mensile lorda, con esclusione del sig. MINO' il quale non	
	aveva avuto titolo alla percezione di indennità e contestualmente	
	assegnando il termine di giorni trenta ai fini del pagamento delle	
	sanzioni pecuniarie nella misura ridotta del 30%, oltre alla condanna al	
	pagamento, in solido per tutti i convenuti, delle spese di giudizio.	
	2. Con sentenza n. 215/2021, la Sezione territoriale in composizione	
	collegiale, in parziale accoglimento delle opposizioni proposte ex art.	
	135 c.g.c., ha comunque sostenuto che <i>“la condotta dei convenuti ha</i>	
	<i>agevolato il verificarsi del dissesto, su cui ha certamente inciso anche</i>	
	3	

	<i>il sistematico appostamento tra le poste attive di entrate straordinarie</i>	
	<i>già dimostratesi solo virtuali”,</i> e tuttavia ha dichiarato che nessuna	
	sanzione pecuniaria era dovuta da TRENTO Leonardo, in quanto non	
	aveva percepito alcuna indennità o retribuzione nel corso del mandato	
	di consigliere comunale, e ha dimezzato le sanzioni pecuniarie irrogate	
	per gli altri opposenti, in considerazione della qualificazione	
	gravemente colposa e non dolosa della condotta e dell’ascrivibilità di	
	alcune delle criticità causative del dissesto alla struttura burocratica	
	dell’ente, confermando, per il resto, il decreto opposto. In conclusione,	
	le sanzioni pecuniarie sono state determinare nei termini che seguono:	
	€ 6.210,22 per Sero Filippo Giovanni; € 6.210,22 per Montesanto	
	Leonardo; € 5.590,10 per Donnici Giuseppe; € 5.590,10 per Rizzo	
	Cataldo; € 5.590,10 per Celeste Leonardo.	
	3. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti appelli i signori	
	DONNICI e MONTESANTO, TRENTO e i sig.ri SERO, RIZZO e	
	CELESTE.	
	4. Con sentenza n. 173/2023, depositata il 26 giugno 2023, questa	
	Sezione seconda centrale ha respinto gli appelli, riuniti, confermando	
	integralmente la sentenza di primo grado.	
	5. Con ricorso depositato in data 3.07.2024 hanno impugnato per	
	revocazione la sentenza di appello n. 173/2023 i signori SERO, RIZZO,	
	TRENTO, MONTESANTO, DONNICI e CELESTE per i seguenti	
	motivi, così come capitolati:	
	<i>1. Sussistenza dei presupposti di cui all’art. 202, lett. e), c.g.c.: “per</i>	
	<i>l’avvenuto esame di altri conti e il conseguente riconoscimento di</i>	
	4	

	<i>errore di calcolo della massa passiva accertata con deliberazione n. 5</i>	
	<i>del 20.09.2018 dell'Organismo straordinario di liquidazione, in</i>	
	<i>relazione al dissesto finanziario dichiarato con delibera di C.C. n. 36</i>	
	<i>del 13.09.2016: esame e ricalcolo contenuti nella delibera di G.M. n.</i>	
	<i>32 del 21.02.2024, che recepisce e richiama la deliberazione OSL n.</i>	
	<i>1/2024".</i>	
	<i>2. Sussistenza del presupposto di cui all'art. 202, 1° comma, lett. d)</i>	
	<i>c.g.c. per il rinvenimento, dopo l'emissione della sentenza impugnata</i>	
	<i>e a seguito dell'avvenuta pubblicazione della delibera di G.M. n. 32 del</i>	
	<i>21.02.2024, di una serie di atti interni dell'Organismo straordinario di</i>	
	<i>liquidazione ivi elencati.</i>	
	<i>3. Effetto delle nuove allegazioni: insussistenza del nesso di causalità</i>	
	<i>tra le condotte contestate ai ricorrenti e il dissesto finanziario dichiarato</i>	
	<i>dal Comune di Cariati con delibera n. 36 del 2016, nonché</i>	
	<i>insussistenza della colpa grave in capo ai ricorrenti.</i>	
	I ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di revocazione	
	e la conseguente riforma della sentenza di questa Sezione centrale n.	
	173/2023 e della sentenza n. 215/2021 della Sezione territoriale,	
	rigettando la richiesta di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 248,	
	comma 5, TUEL.	
	6. La Procura generale ha depositato le conclusioni nel giudizio in data	
	5 settembre 2024. Dopo aver ricostruito in fatto la vicenda, la Procura	
	generale ha esaminato i motivi di ricorso e, con articolata e diffusa	
	argomentazione, ne ha messo in evidenza non soltanto	
	l'inammissibilità ma anche la giuridica infondatezza.	
	5	

	In particolare, il Procuratore ha evidenziato, quanto al primo motivo di ricorso, l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 202, c. 1 lett. e) c.g.c., trattandosi di un motivo di revocazione specificatamente riferito alle pronunce rese all'esito del giudizio di conto. Il motivo richiamante un preteso errore di calcolo sarebbe, secondo il Procuratore generale, oltre che inammissibile anche infondato, poiché è palese che il ricalcolo della massa passiva è conseguente ad attività di riaccertamento dei residui; quindi, la rideterminazione della massa passiva è stata riferita alla data del 14.02.2024 di adozione della delibera n. 1/2024.	
	Quanto al secondo motivo, il Procuratore generale ne ha pronunciato l'inammissibilità, poiché i ricorrenti non avrebbero puntualmente indicato quando sarebbero stati rinvenuti i documenti addotti né le cause di impedimento alla loro produzione in giudizio, e per la constatata assenza del requisito della decisività.	
	Per le su esposte ragioni, ad avviso del Procuratore generale, infondata si appalesa anche l'ulteriore affermazione dei ricorrenti mirante ad escludere, in ragione del documentato ricalcolo della massa passiva e delle nuove allegazioni, sia il nesso di causalità tra le condotte contestate ai ricorrenti e il dissesto finanziario, sia la colpa grave in capo ai medesimi.	
	Ha quindi concluso per l'inammissibilità del ricorso per revocazione, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.	
	7. Nella odierna pubblica udienza, le parti hanno esposto gli scritti in atti, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.	

	DIRITTO	
	1. Con il primo motivo di ricorso in esame viene richiesta la revocazione	
	della sentenza in epigrafe in relazione alla prospettata sussistenza	
	dell'ipotesi revocatoria di cui all'art. 202, c.1 lettera e) c.g.c., che	
	prevede che <i>"le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico</i>	
	<i>grado possono essere impugnate per revocazione quando: ... e) per</i>	
	<i>l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o</i>	
	<i>doppio impiego ovvero errore di calcolo".</i>	
	Sostengono i ricorrenti che, successivamente all'emissione della	
	sentenza di questa Sezione di appello n. 173/2023, in data 21 febbraio	
	2024 la Giunta Municipale del Comune di Cariatì, con del. G.M. n.	
	32/2024, accettava la proposta di adesione alla c.d. "procedura	
	semplificata", che correggeva l'ammontare della massa passiva	
	ricalcolata in euro 6.500.000,00, di cui euro 6.284.118,00 di residui	
	passivi ed euro 215.882,00 risultanti dalla verifica delle 220 istanze	
	creditorie extra residui di ammissione alla massa passiva.	
	I ricorrenti promuovono motivo di revocazione in quanto sostengono	
	che la massa passiva da ultimo menzionata è di gran lunga inferiore	
	sia allo squilibrio finanziario dichiarato nella sentenza del C.C. n.	
	6/2016 (euro 31.498.843,27) sia alla massa passiva dichiarata	
	dall'O.S.L. con deliberazione n. 5/2018 (euro 23.958.027,61), atti	
	entrambi richiamati da questo giudice nella sentenza n. 173/2023;	
	sarebbe quindi evidente la ricorrenza nella specie del presupposto	
	dell'"esame di altri conti" attraverso il quale si sarebbe riconosciuto	
	l'errore di calcolo nel precedente accertamento dei residui passivi,	
	7	

	richiamato in sentenza.	
	L'argomentazione non può essere condivisa.	
	2. In relazione al prospettato motivo di doglianza vale rilevare che, dal	
	tenore letterale della disposizione normativa, che fa riferimento ad “altri	
	conti”, si evince chiaramente che il motivo revocatorio di cui trattasi, in	
	tale ipotesi, è espressamente riferito alle pronunce rese all’esito di un	
	giudizio di conto e ricorre allorché l’esame di un altro conto metta in	
	evidenza l’alterazione dei dati contabili per effetto di omissione, doppio	
	impiego o errore di calcolo.	
	Per contro, come pure evidenziato dal Procuratore generale, nella	
	specie la sentenza impugnata non è stata resa all'esito di un giudizio	
	di conto ma di un giudizio relativo a responsabilità sanzionatoria ex art.	
	133 c.g.c. per concorso nella causazione del dissesto del Comune di	
	Cariati, e quindi la quantificazione della massa passiva, sebbene	
	richiamata in alcuni passaggi della pronuncia, esula senz’altro	
	dall’oggetto del giudizio definito con la sentenza impugnata.	
	Inoltre i ricorrenti, con riferimento alla sentenza gravata, non hanno	
	dedotto alcuna omissione, doppio impiego o errore di calcolo: per	
	contro, essi hanno fatto riferimento alla delibera di G.M. n. 32 del 2024,	
	in cui è menzionata la deliberazione O.S.L. n. 1/2024, contenente il	
	ricalcolo della massa passiva del dissesto del Comune dichiarato con	
	delibera n. 36/2016 trasmessa all’O.S.L. con nota del Commissario	
	straordinario n. 30 del 20.02.2018, nonché recepita con deliberazione	
	O.S.L. n. 5/2018, e hanno sostenuto l’erroneità della massa passiva	
	come inizialmente calcolata dall’ufficio finanziario, oltre alla	
	8	

	conseguente insussistenza del nesso di causalità e della colpa grave	
	affermati con sentenza n. 173/2023 di questa Sezione di appello.	
	Aggiungasi inoltre che né le deliberazioni della G.M. né dell’Organismo	
	straordinario di liquidazione evocate nel ricorso evidenziano il	
	supposto errore di calcolo; invero, come già innanzi puntualizzato, la	
	sentenza oggi gravata è stata resa all’esito di un giudizio che ha	
	accertato il contributo causale degli odierni ricorrenti, in qualità di	
	amministratori del Comune di Cariatì, nella causazione del dissesto	
	finanziario dell’ente, mentre è del tutto estranea all’oggetto del giudizio	
	la quantificazione della massa passiva, che è stata rilevata in via	
	definitiva solo durante la procedura di risanamento dell’ente. In altre	
	parole, un eventuale scostamento, seppure successivamente	
	intervenuto, nella quantificazione della massa passiva non è idoneo a	
	elidere l’affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti, per	
	come sancita nella sentenza n. 173/2023 e quindi volta esclusivamente	
	ad affermare il contributo causale dei medesimi, con azioni commissive	
	od omissive, dolose o gravemente colpose, al verificarsi del dissesto.	
	3. Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso teso a	
	evidenziare un preteso errore di calcolo della massa passiva accertata	
	con deliberazione dell’O.S.L. n. 5 del 20 settembre 2018.	
	4. Il motivo deve considerarsi, altresì, privo di giuridico fondamento, dal	
	momento che dalla deliberazione dell’O.S.L. n. 1/2024 in data 14	
	febbraio 2024 si desume con evidenza che il ricalcolo della massa	
	passiva è conseguente ad attività di riaccertamento dei residui; quindi,	
	la rideterminazione della massa passiva è stata riferita <i>alla data del</i>	
	9	

	14.02.2024 di adozione della delibera n. 1/2024, successiva di oltre	
	otto anni alla delibera dichiarativa del dissesto. La menzionata	
	delibera, pertanto, non ha avuto di certo la finalità di evidenziare errori	
	di calcolo ma solo di aggiornare le risultanze contabili all'attualità,	
	tenuto conto, altresì, che con determinazione n. 190 del 31 dicembre	
	2022 dell'Area 4 – finanziaria del Comune di Cariatì si era disposta la	
	cancellazione di numerosi crediti, nel frattempo risultati prescritti o	
	estinti.	
	5. A ulteriore conferma di quanto già illustrato, deve inoltre condividersi	
	quanto rilevato dal rappresentante della Procura generale, che ha	
	posto in evidenza come il motivo in esame, richiamante un preteso	
	errore di calcolo, si risolva – in quanto riferito all'intervenuta procedura	
	semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti ex art. 258 d.lgs.	
	n. 267/2000 - in una mera <i>stima</i> dell'attualità della massa passiva, priva	
	dei requisiti di certezza, che ha tuttavia confermato la situazione di	
	sostanziale insolvibilità dell'ente in relazione alla massa debitoria	
	pregressa accumulata.	
	Donde si deve affermare anche l'infondatezza del motivo di ricorso.	
	6. Con il secondo motivo di revocazione, ex art. 202, 1° comma, lett.	
	d) c.g.c., i ricorrenti lamentano il rinvenimento, dopo l'emissione della	
	sentenza impugnata e a seguito dell'avvenuta pubblicazione della	
	delibera di G.M. n. 32 del 21.02.2024, degli "atti interni" richiamati	
	"esplicitamente o implicitamente" nella predetta deliberazione (note	
	O.S.L. n. 7070 del 16.5.2018; n. 1356 del 4.2.2019, pec del 2.2.2019;	
	n. 16451 dell'1.12.2020; - n. 5889 del 26.4.2021; - n. 6912 del 17.5.21;	
	10	

	- n. 3351 del 23.2.2021; - n. 14058 del 26.10.2021; - n. 10770 del	
	12.8.2021; - n. 2140 dell'1.2.2022) che erano già esistenti in pendenza	
	di giudizio ma di cui non erano a conoscenza i ricorrenti, se non a	
	seguito della pubblicazione della delibera di G.M. n. 32 del 21.02.2024.	
	Secondo i ricorrenti i menzionati atti interni inciderebbero “sul corretto	
	inquadramento del dissesto e del rapporto dello stesso con le condotte	
	dei ricorrenti”.	
	7. Orbene, per quanto concerne l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 202,	
	comma 1, c.g.c., essa ricorre allorquando “... <i>dopo la sentenza siano</i>	
	<i>stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva</i>	
	<i>potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario</i> ”.	
	Ad avviso dei ricorrenti, i documenti decisivi sarebbero costituiti dalle	
	richiamate note interne, in cui sarebbero evidenziate delle perplessità	
	dell'O.S.L. circa la reale consistenza dei residui passivi e della massa	
	passiva indicati dalla deliberazione O.S.L. n. 5/2018. Sostengono i	
	ricorrenti che tali note, ove conosciute, avrebbero potuto indurre il	
	Collegio di appello ad una diversa decisione circa la sussistenza del	
	nesso di causalità tra le condotte attribuite ai ricorrenti e il dissesto,	
	dato che, sempre secondo l'opinione dei ricorrenti, il giudice di secondo	
	grado avrebbe posto a fondamento della gravata decisione la	
	richiamata deliberazione n. 5/2018.	
	L'assunto è del tutto privo di fondamento.	
	Al riguardo si deve puntualizzare, in via del tutto preliminare sotto il	
	profilo della ammissibilità del motivo, che i ricorrenti non hanno indicato	
	quando sarebbero stati rinvenuti i documenti addotti, ritenuti decisivi,	

	né hanno evidenziato, se non attraverso argomentazioni del tutto	
	generiche e dunque inidonee allo scopo, le cause di impedimento alla	
	loro produzione in giudizio.	
	Inoltre, come pure rilevato dal Pubblico ministero, gli invocati	
	documenti sono altresì privi di decisività ai sensi dell'art. 202, 1°	
	comma, lett. d) c.g.c., dal momento che gli stessi dimostrano solo	
	frequenti interlocuzioni fra l'OSL e l'amministrazione comunale in	
	ordine alla quantificazione della massa passiva e non sono invece	
	idonei a escludere il contributo causale dei ricorrenti nel determinismo	
	dello stato di dissesto del Comune di Cariatì.	
	Nello specifico, secondo consolidata giurisprudenza, per documento	
	“decisivo”, deve intendersi quello astrattamente idoneo, se acquisito	
	agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a	
	condurre a una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a	
	circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare	
	(Cass., n. 29385 del 2011).	
	In altri termini, la decisività dei nuovi documenti, rinvenuti dopo la	
	sentenza, implica l'idoneità degli stessi a provocare una decisione	
	diversa, mediante la prova diretta dei fatti di causa e va quindi esclusa	
	quando essi siano in grado di fornire semplici elementi indiziari,	
	utilizzabili per il convincimento su quei fatti solo in concorso con altri	
	elementi (così, Corte conti, Sez. I, n. 358/2021).	
	Tale evenienza è sicuramente da escludersi nella fattispecie qui in	
	rilievo.	
	Come già più volte ribadito, l'oggetto del giudizio mirava ad accertare	

	la responsabilità degli odierni istanti nella causazione del dissesto, e il	
	Collegio di appello è addivenuto alla conferma della sentenza di primo	
	grado non certo poiché avrebbe posto quale elemento decisivo a	
	fondamento della decisione la deliberazione O.S.L. n. 5/2018, ma in	
	quanto si è diffusamente dilungato sull'esame della situazione	
	finanziaria dell'ente, evidenziando lo squilibrio strutturale del	
	medesimo iniziato già nel 2010; l'importo rilevante dei debiti fuori	
	bilancio da riconoscere; la mancata previsione di accantonamenti per	
	la copertura delle passività potenziali, l'accertata rilevanza del	
	mantenimento di residui attivi di dubbia riscossione; il ricorso	
	all'anticipazione di tesoreria utilizzato quale mezzo ordinario di	
	finanziamento dell'ente; i residui attivi e passivi presenti con un elevato	
	grado di vetustà, con evidenti riflessi sulla capacità di riscossione	
	dell'ente. Inoltre, entrambe le iniziative, sia di esternalizzazione del	
	servizio di riscossione dei tributi (al fine di ovviare ai ritardi nella	
	riscossione) che di adozione del Piano di alienazione e valorizzazione	
	degli immobili comunali (con finalità di ripianare il disavanzo) non erano	
	mai decollate e il Piano di riequilibrio dell'ente adottato	
	dall'amministrazione comunale con delibera C.C. n. 19 del 22.05.2013	
	non aveva mai avuto l'omologazione favorevole della Sezione	
	territoriale di controllo né la relativa attuazione. Inoltre, con valenza di	
	concausa nella genesi del dissesto, militava la scelta del Comune di	
	Cariati di rinvenire le coperture necessarie per garantire gli equilibri di	
	bilancio attraverso l'iscrizione nei documenti contabili approvati di	
	entrate fittizie cartolari, palesemente inattendibili, derivanti da oneri di	
	13	

	urbanizzazione e plusvalenze immobiliari mai realizzati e incassati e	
	iscritti in bilancio pur in presenza del parere non favorevole dell'ufficio	
	finanziario e dell'organo di revisione.	
	Alla luce di tali premesse, la sentenza di appello ha evidenziato che la	
	crescita esponenziale nel corso degli anni dei debiti fuori bilancio	
	appariva sintomatica della incapacità degli amministratori di adottare	
	adequate misure correttive.	
	Su tale equilibrio economico contabile, già precario di per sé, la	
	sentenza gravata si focalizza sull'avvicinarsi degli atti imputati agli	
	odierni appellanti (approvazione del bilancio di previsione e del	
	rendiconto per l'esercizio 2015, approvazione del bilancio di previsione	
	2016 e rimodulazione del piano finanziario nell'anno 2015). Con	
	particolare riguardo a quest'ultimo atto il Collegio di appello ha	
	evidenziato: <i>“La rimodulazione del piano, con la delibera n. 65 del</i>	
	<i>28.12.2015, ha, peraltro, dovuto tener conto delle ulteriori anticipazioni</i>	
	<i>di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 (come indicato dalla Commissione).</i>	
	<i>La natura “cartolare e fittizia” delle entrate inserite nel Piano di</i>	
	<i>riequilibrio rimodulato è divenuta tale solo per effetto degli</i>	
	<i>inadempimenti che sono stati registrati nel corso degli anni, sì da</i>	
	<i>rendere necessaria la successiva dichiarazione di dissesto. Persino</i>	
	<i>nel bilancio previsionale 2016-2018 a copertura degli squilibri di parte</i>	
	<i>corrente sono state appostate le stesse entrate di natura straordinaria</i>	
	<i>(euro 715.000,00 per oneri di urbanizzazione; euro 7.173.076,76 per</i>	
	<i>plusvalenze da alienazione; euro 1.319.547,40 per canoni non</i>	
	<i>ricognitori) che, sin dal 2012, non sono mai state supportate dai</i>	
	14	

	<i>successivi atti di regolare accertamento contabile”.</i>	SENT. 248/2024
	In definitiva, la sentenza gravata ha posto a fondamento della	
	decisione di rigetto degli appelli non certo la deliberazione O.S.L. n.	
	5/2018, bensì le criticità appena evidenziate, le quali sono state	
	ritenute sintomatiche della incapacità degli amministratori dell’ente di	
	ristabilire la situazione economico finanziaria del Comune e del	
	mancato raggiungimento degli obiettivi di risanamento prefissati con	
	l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario.	
	Va dunque decisamente contestata la fondatezza dell’affermazione dei	
	ricorrenti, secondo cui la deliberazione O.S.L. n. 5/2018 avrebbe	
	assunto, nella sentenza impugnata, “funzione di elemento decisivo	
	fondamentale”.	
	8. Alla luce di tali premesse, rileva il Collegio che anche il secondo	
	motivo di ricorso proposto dai ricorrenti si appalesa inammissibile.	
	Difettano quindi, con evidenza, in entrambi i casi i presupposti	
	legislativamente individuati ai fini di ritenere configurabile il dedotto	
	errore revocatorio di calcolo, o la decisività dei documenti richiamati ai	
	fini della modifica della pronuncia gravata, con conseguente	
	inammissibilità del ricorso per revocazione e assorbimento del restante	
	motivo (terzo) non esaminato, tendente ad escludere, conseguenzialmente,	
	sia il nesso causale fra le condotte e il dissesto che l’elemento psicologico.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come	
	da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,	

[illegible]